



COMUNE DI TEOLO

PROVINCIA DI PADOVA

Ufficio Commercio – Attività Produttive – Turismo - SUAP

REGOLAMENTO COMUNALE “MERCATO AGRICOLO DI TEOLO”

**Regolamento del mercato per la vendita diretta di prodotti
riservata agli imprenditori agricoli**

Istituito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/04/2013
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 27/06/2013

Sede di Tre Ponti - Tel. 049 9998531 - Fax 049 9900264
Indirizzo postale e telegrafico: Teolo cap. 35037
C.F. 80010150284 - P.IVA 01592510281
commercio@comune.teolo.pd.it
www.comune.teolo.pd.it





COMUNE DI TEOLO

PROVINCIA DI PADOVA

Ufficio Commercio – Attività Produttive – Turismo - SUAP

INDICE

Art. 1	Istituzione	Pag. 3
Art. 2	Normativa di riferimento	Pag. 3
Art. 3	Finalità	Pag. 3
Art. 4	Dati identificativi	Pag. 4
Art. 5	Gestione	Pag. 4
Art. 6	Soggetti ammessi alla vendita	Pag. 5
Art. 7	Prodotti in vendita	Pag. 5
Art. 8	Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato	Pag. 6
Art. 9	Norme igienico-sanitarie	Pag. 6
Art. 10	Tracciabilità e prezzi di vendita	Pag. 7
Art. 11	Disciplina amministrativa e controlli	Pag. 7
Art. 12	Divieti	Pag. 8



COMUNE DI TEOLO

PROVINCIA DI PADOVA

Ufficio Commercio – Attività Produttive – Turismo - SUAP

Art. 1 – Istituzione

E' istituito nel territorio del comune di Teolo un mercato per la vendita di prodotti agricoli e trasformati da parte di imprenditori agricoli ai sensi del D.M. delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 20 Novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 Dicembre 2007, e della Legge Regionale 25 Luglio 2008, n. 7, come modificata dalla Legge Regionale 22 Gennaio 2010, n. 3

Art. 2 - Normativa di riferimento

Il D.Lgs. n. 228/2001 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati, possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalla proprie aziende, in tutto il territorio italiano.

Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20/11/2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1065 della Legge 27/12/2006, n.296 ha stabilito requisiti uniformi e standards specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti farmer's market, riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi.

La Legge regionale n. 3 del 22/01/2010 modifica la Legge Regionale n. 7 del 25/07/2008 e stabilisce le norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometro zero.

Nei mercati degli imprenditori agricoli, conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al Regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti, sono posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Art. 3 - Finalità

Il Comune di Teolo, vuole attraverso l'istituzione di un mercato promuovere i prodotti agricoli locali, favorendo le relazioni tra i cittadini, la trasparenza e l'equità della vendita dei prodotti agricoli e della promozione di modelli di sviluppo sostenibile, con iniziative per favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali e di qualità.

L'obiettivo è quello di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, riducendone i passaggi intermedi con conseguente riduzione del prezzo finale, offrendo al produttore locale nuove opportunità di vendita e rendendo direttamente percepibile al consumatore la qualità dei prodotti locali e di quelli biologici.

Con la vendita di prodotti a «chilometri zero» l'inquinamento si può combattere anche a tavola, perché scegliendo prodotti locali di qualità invece di quelli che viaggiano per centinaia di chilometri sui tir, si sostiene il consumo dei prodotti agricoli di origine locale, riducendo l'inquinamento legato ai trasporti e valorizzando le attività agricole locali.

Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, così come modificato dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 18.05.2001 n. 228 " chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività, di cui all'articolo 2135 del codice civile, prevalentemente

Sede di Treponti - Tel. 049 9998531 - Fax 049 9900264

Indirizzo postale e telegrafico: Teolo cap. 35037

C.F. 80010150284 - P.IVA 01592510281

commercio@comune.teolo.pd.it

www.comune.teolo.pd.it





COMUNE DI TEOLO

PROVINCIA DI PADOVA

Ufficio Commercio – Attività Produttive – Turismo - SUAP

prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

A tal fine l'imprenditore potrà porre in vendita esclusivamente i prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori.

Art.4 - Dati identificativi

Luogo di svolgimento: P.zza Mercato di Bresseo.

Dimensioni: massimo n. 50 posteggi di mq. 9 o 16 o 20 o 40 ciascuno, dei quali nr. 4 di mq. 16 ciascuno riservati ad associazioni o enti iscritti nel registro delle Associazioni Comunali o individuati all'Amministrazione C.le per fini promozionali delle rispettive attività e nr. 46 destinati alla vendita diretta. Per i periodi di mancato utilizzo da parte delle associazioni dei 4 posteggi riservati, ne sarà consentito l'utilizzo da parte degli operatori della vendita, come da accordi con il Comune.

La planimetria allegato "B" costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Frequenza: settimanale.

Giorno di svolgimento: Venerdì.

Orario: inizio allestimento ore 7,00 – inizio vendita ore 8,00 – cessazione attività di vendita ore 13,00 – sgombero entro le ore 14,30.

Attività complementari: possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali presenti nel territorio regionale.

La promozione delle attività delle associazioni o enti assegnatari dei posteggi può consistere anche in assaggi di prodotti purché sia rispettato l'aspetto sanitario come previsto dalla normativa vigente.

Art. 5 – Gestione

La gestione del mercato è affidata alle Associazioni di categoria dei produttori agricoli più rappresentative a livello provinciale (Coldiretti, Cia, Confagricoltura) che individuano tra loro un referente unico per il Comune denominato "gestore".

Il gestore assume la titolarità della concessione per l'uso del suolo pubblico e assicura la possibilità di vendita ai produttori che ne fanno richiesta, nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente regolamento nonché dal codice di comportamento.

I rapporti tra il Comune ed il "gestore" sono disciplinati da apposita convenzione, approvata dalla Giunta comunale, il Comune assume l'obbligo di attrezzare l'area in conformità alle norme igienico sanitarie vigenti per il commercio sulle aree pubbliche.

Il Comune verifica i requisiti dei soggetti ammessi alla vendita come indicati dal gestore.

Al "gestore" sono attribuiti i seguenti compiti:

- l'organizzazione del funzionamento del mercato con particolare riguardo alla gestione e allestimento delle strutture e delle attrezzature espositive, alla logistica, alla verifica degli atti necessari per lo svolgimento;
- la gestione dei rapporti tra le aziende operanti nel mercato in uno spirito di reciproca collaborazione;
- il coordinamento delle comunicazioni da rendere al Comune relativamente ai soggetti ammessi e delle registrazioni sanitarie presso l'ULSS di ciascun operatore, la trasmissione periodica degli elenchi dei partecipanti e dei posteggi occupati.

Sede di Treponti - Tel. 049 9998531 - Fax 049 9900264

Indirizzo postale e telegrafico: Teolo cap. 35037

C.F. 80010150284 - P.IVA 01592510281

commercio@comune.teolo.pd.it

www.comune.teolo.pd.it





COMUNE DI TEOLO

PROVINCIA DI PADOVA

Ufficio Commercio – Attività Produttive – Turismo - SUAP

- il pagamento del canone di occupazione suolo pubblico (COSAP) e del servizio di asporto dei rifiuti (TARES/TARSU).

Al Comune ed alle Associazioni di categoria in collaborazione tra loro, è attribuita la promozione dell'iniziativa nel suo complesso.

Art. 6 – Soggetti ammessi alla vendita

Sono ammessi alla vendita gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative agricole e i loro consorzi, ed i coltivatori diretti, iscritti al registro imprese in quanto piccoli imprenditori.

I soggetti ammessi alla vendita devono essere in possesso dei requisiti previsti nell'art. 4 del D. Lgs. 18.05.2001 n. 228.

L'impresa agricola deve avere sede legale e di produzione nell'ambito territoriale della Regione Veneto con preferenza per le aziende situate nel comune di Teolo e nei comuni limitrofi, (Padova, Abano Terme, Selvazzano Dentro, Galzignano Terme, Torreglia, Montegrotto Terme, Saccolongo, Cervarese Santa Croce, Rovolon, Rubano, Vo'), a cui viene data la priorità, nel rispetto della c.d. "vendita dei prodotti a km zero".

Nel caso di domande superiori al numero di posti disponibili, fermo restando l'ambito territoriale sopra indicato, dovranno essere applicati i seguenti criteri di preferenza, nell'ordine, a favore delle aziende richiedenti:

- maggior vicinanza della sede operativa al luogo di svolgimento del mercato;
- vendita di prodotti meno rappresentati nel mercato;
- vendita di prodotti biologici certificati;
- ordine cronologico di presentazione della domanda.

Il Gestore deve garantire parità di condizioni a tutti i richiedenti in possesso dei requisiti previsti con divieto di discriminare gli imprenditori soci dell'associazione da quelli non soci della stessa.

Ogni imprenditore agricolo per poter partecipare al mercato dovrà consegnare al Comune, tramite le Associazioni, la comunicazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. 228/2001, con esplicita dichiarazione di accettare il presente regolamento, nonché il codice di comportamento stabilito con la convenzione. La comunicazione di cui sopra ha efficacia immediata.

Per l'occupazione dei singoli posteggi non verrà rilasciata alcuna concessione, considerato che l'area interessata, nel suo complesso, è concessa al gestore che, in ragione della stagionalità della vendita, potrà alternare le presenze dei singoli operatori.

L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti, nonché da personale dipendente regolarmente impiegato da ciascuna azienda.

Art. 7 – Prodotti in vendita

Possono essere posti in vendita esclusivamente i prodotti agroalimentari freschi o trasformati, propri delle specifiche aziende agricole ammesse al mercato (100% produzione dell'azienda), indicati di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- prodotti ortofrutticoli
- funghi
- vino e olio
- latte e derivati

Sede di Tre Ponti - Tel. 049 9998531 - Fax 049 9900264

Indirizzo postale e telegrafico: Teolo cap. 35037

C.F. 80010150284 - P.IVA 01592510281

commercio@comune.teolo.pd.it

www.comune.teolo.pd.it





COMUNE DI TEOLO

PROVINCIA DI PADOVA

Ufficio Commercio – Attività Produttive – Turismo - SUAP

- formaggi
- marmellate, miele
- insaccati
- carni e salumi
- prodotti trasformati
- prodotti ittici di acquacultura;
- fiori e piante
- uova
- cereali, farina e prodotti da forno.

Art. 8 – Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato

L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.

I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri. E' permesso sovrapporre lateralmente, tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati.

I banchi, gli autoservizi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato. Gli operatori non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella stabilita.

Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,10 metri dal suolo e non possono sporgere oltre un metro dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato. Inoltre vanno collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi. La merce non può essere esposta oltre lo spazio assegnato né oltre il limite di allineamento.

Una volta completato l'allestimento del banco di vendita, i mezzi di trasporto delle merci possono essere collocati in area diversa rispetto a quella di svolgimento del mercato o essere posteggiati, se possibile, nel retro della postazione destinata alla vendita.

E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci e ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.

Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.

L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio di vendita, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

Con l'uso del posteggio l'operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività e verso il Comune per eventuali danni alla piazza, alla sede stradale, alla segnaletica, alle piantagioni, ad impianti ed elementi dell'arredo urbano.

L'operatore ha l'obbligo di esibire la comunicazione di cui al D.Lgs n. 228/2001 in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

Art. 9 – Norme igienico-sanitarie

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Salute del 3 Aprile 2002 ed in particolare si intendono richiamati tutti i regolamenti della Comunità europea conosciuti come "Pacchetto Igiene" Reg. Cen. 852-853-854 e 882 /2004 e successive modificazioni;

Sede di Tre Ponti - Tel. 049 9998531 - Fax 049 9900264

Indirizzo postale e telegrafico: Teolo cap. 35037

C.F. 80010150284 - P.IVA 01592510281

commercio@comune.teolo.pd.it

www.comune.teolo.pd.it





COMUNE DI TEOLO

PROVINCIA DI PADOVA

Ufficio Commercio – Attività Produttive – Turismo - SUAP

Per la vendita delle carni sia rispettata la normativa di cui sopra ed in particolare la circolare della Giunta della Regione Veneto del 28 aprile 2011 n. 203418 di protocollo e la circolare della Giunta della Regione Veneto del 24 maggio 2012 n. 239818 di protocollo e successive modificazioni;

Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene al posteggio nel quale esercita l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nella suddetta ordinanza e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie.

Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio dei prodotti alimentari, deve rispettare i requisiti di cui all'OMS 2002. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.

I banchi/gazebo, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

a) essere installati in modo che sia assicurata la stabilità durante l'attività di vendita utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;

b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a un metro;

c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

La disposizione di cui al punto precedente, lett. b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono comunque essere mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 20 centimetri dal suolo.

La vendita di carni fresche e di prodotti ittici e la loro preparazione è vietata in strutture diverse dai negozi mobili, adeguatamente attrezzati ai sensi della Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 e successive modifiche e/o integrazioni, salvo specifica autorizzazione dell'ASL competente;

Gli operatori si impegnano ad adottare modalità operative tese a ridurre il peso e il volume degli imballaggi, utilizzando, anche nel rapporto con la clientela, materiale a basso impatto ambientale o riciclabile.

Art. 10– Tracciabilità e prezzi di vendita

I prodotti posti in vendita devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita applicato al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di cartello o altre modalità idonee allo scopo.

L'etichettatura o i cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato devono contenere una comunicazione dalla quale il consumatore ottenga informazioni sull'origine dei prodotti e sul luogo di produzione.

Il prezzo applicato ai prodotti ortofrutticoli dovrà essere inferiore almeno del 30% rispetto al valore medio risultante per prodotto di analoga categoria dal servizio di informazione sui prezzi "SMS Consumatori" con una specifica distinzione per i prodotti derivanti da coltivazione biologica; tale indicatore di riferimento sarà opportunamente segnalato con apposita cartellonistica, a cura dell'associazione di categoria che gestisce il mercatino.

Art. 11 - Disciplina amministrativa e controlli

L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del mercato, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

Sede di Tre Ponti - Tel. 049 9998531 - Fax 049 9900264

Indirizzo postale e telegrafico: Teolo cap. 35037

C.F. 80010150284 - P.IVA 01592510281

commercio@comune.teolo.pd.it

www.comune.teolo.pd.it





COMUNE DI TEOLO

PROVINCIA DI PADOVA

Ufficio Commercio – Attività Produttive – Turismo - SUAP

Lo svolgimento del mercato è soggetto all'attività di controllo del Comune, tramite gli uffici preposti, che accertano il rispetto delle disposizioni di cui alla sopra citata normativa e del presente regolamento.

In caso di inosservanza delle disposizioni si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 bis del Decreto Lgs n. 267/2000 e dalla legge n. 689/1981.

I partecipanti sono tenuti a consentire ai soggetti preposti al controllo, la verifica, anche in azienda, delle effettive produzioni anche quantitative e del rispetto delle norme igienico sanitarie.

Un comitato di controllo, composto da un Delegato dell'Amministrazione Comunale, dai rappresentanti delle Associazioni di Categoria firmatarie della Convenzione del Mercato, ha il compito di vigilare sull'andamento del mercato e di effettuare periodici controlli su rispetto delle regole fissate nel presente regolamento.

Coloro che operino in contrasto con le disposizioni dettate nel presente regolamento, nonché con la normativa di riferimento in materia, possono essere esclusi dalla partecipazione del mercato.

Art. 12 - Divieti

E' vietato esercitare il commercio in forma itinerante da parte di commercianti su aree pubbliche e di produttori agricoli, nelle aree adiacenti al mercato agricolo, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a mt. 500.